



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO CONSIGLIO MUNICIPALE DEL 29/11/2021

Argomento n. 84°/2021

Proposta di Mozione iscritta all'ordine del giorno con il n. 4

Oggetto: “Porto petroli - Multedo”

Prot. N. 421952

Proponente: Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle;

Con modifiche apportate in corso di seduta accettate da proponenti

(omessa discussione)

Al termine della discussione e al momento della votazione sono presenti, oltre al **Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI**, i Consiglieri:

1	ACCORNERO ANNA	Movimento 5 Stelle	11	FRULIO MATTEO	Partito Democratico
2	BOZZO LUCA	Lega Salvini Premier	12	GABUTTI FABIO	Movimento 5 Stelle
3	BROCATO SILVIA	Partito Democratico	13	IACONO LAURA	Partito Democratico
4	BRUZZONE LUNA	Partito Democratico	14	INSOGNA PAOLO	Partito Democratico
5	BRUZZONE RITA	Partito Democratico	15	MORLE' MARIA ROSA	Lista Crivello Sindaco
6	CALCAGNO CARLO	Chiamami GE Putti Sindaco	16	PARODI CHIARA	Partito Democratico
7	CANEPA GEROLAMO	Lega Salvini Premier	17	QUARTINO FABIO	Gruppo Misto
8	CURRO' MASSIMO	Movimento 5 Stelle	18	ROCCA MASSIMILIANO	Lega Salvini Premier
9	DRAGO PAOLO	Movimento 5 Stelle	19	TRUFFELLI UGO	Partito Democratico
10	FERRANDO ROBERTO	Partito Democratico			

in numero di 20;

ESITO DELLA VOTAZIONE:

Voti favorevoli: 17

Voti Contrari: 2 (BOZZO LUCA, CANEPA GEROLAMO)

Astenuti: 1 (ROCCA MASSIMILIANO)

MOZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA

Il Segretario
(Daniela Somaglia)

Il Presidente
(Claudio Chiarotti)

(originale firmato)

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII PONENTE

PRESO ATTO

del decreto legislativo 105/15 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” che identifica come stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (di seguito stabilimenti RIR) quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

CONSIDERATO CHE

l'agglomerato ancora oggi esistente nel quartiere di Multedo: tre depositi Costieri di prodotti chimici, petrolchimici e petroliferi (Superba, Carmagnani e ENI), con siti operanti su demanio comunale e un Porto Petroli, su demanio portuale;

CONSIDERATO CHE

- i siti sopracitati sono classificati a rischio incidente rilevante (RIR) e situati a poche decine di metri l'uno dall'altro;
- Multedo è un quartiere del ponente Genovese che conta poco più di 4000 abitanti;
- i siti sono situati al centro dei quartieri abitati e che distano a poche decine di metri a 3 scuole dell'infanzia e una scuola primaria tra i quartieri di Multedo e Pegli e ad altri edifici pubblici e civili;
- la difficile e complessa convivenza delle realtà sopra citate con il quartiere che da anni chiede l'intervento degli enti locali;
- nell'incidente avvenuto il 16 Maggio del 1987, proprio nello stabilimento della Carmagnani, persero la vita 4 persone oltre ad un ferito grave e 11 persone intossicate.
- la presenza dei numerosi impianti a rischio di incidente rilevante, come nel caso in oggetto, pone problemi di effetto domino come disciplinato già dal DLgs 334/1999 e ora confermato dal DLgs 105/2015. In particolare questa normativa (all'articolo 12) prevedeva con il contributo del Comitato Tecnico regionale:
 - a) la individuazione degli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
 - b) l'accertamento che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della

sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;

c) i gestori trasmettano al Prefetto e alla Provincia entro, quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza per la elaborazione del piano di emergenza esterno;

d) i gestori degli impianti scambiandosi adeguate informazioni necessarie debbano riesaminare e eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;

e) i gestori devono cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza interna;

VISTO CHE

- secondo il nuovo DLgs 105/2015 Il Comitato Tecnico Regionale accerta lo scambio di informazioni e soprattutto individua l'area degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati;

-l'allegato E al DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III) disciplina Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali e' possibile l'effetto domino.

In particolare questo allegato prevede:

1. La procedura di individuazione dei gruppi domino preliminari e definitivi: due o più stabilimenti, tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino;
2. I criteri per individuare l'area ad elevata concentrazione di stabilimento a rischio di incidente rilevante (area RIR) tra i quali è possibili effetto domino;
3. I criteri per la perimetrazione dell'area RIR di interesse per lo studio di sicurezza integrato di area (SSIA);

CONSIDERATO CHE

alla luce della disciplina sopra ricordata, non sia sufficiente valutare gli effetti domino solo all'interno delle singole aziende in sede di predisposizione del Rapporto di Sicurezza;

VISTO CHE

comunque gli obblighi in materia di effetto domino come nuovamente disciplinati dal DLgs 105/2015 sono scaduti lo scorso 31 maggio 2016 e nulla è stato fatto per attuare quanto sopra riportato;

CONSIDERATO CHE

- una corretta applicazione della normativa sopra esposta sull'effetto domino avrebbe sicuramente fornito alla Regione e al Comune di Genova motivazioni tecniche e amministrative per rivedere strategicamente l'attuale collocazione dei depositi e del porto petroli;
- in seguito all'incidente del 1987, fu immediatamente siglato un protocollo d'intesa tra Provincia, Comune e Regione che impegnava la politica e gli enti locali a dismettere le attività relative ai depositi costieri da quelle aree entro il 1991;
- anche nel PUC (Piano Urbanistico Comunale), le zone nelle quali oggi operano Carmagnani S.P.A, Superba e Fondegas Sud, sono individuate come "distretti di trasformazione" con "l'obiettivo primario di eliminazione delle incompatibilità ambientali e urbanistiche, per ricostituire una continuità di funzioni produttive ed urbane ambientalmente compatibili";

PRESO ATTO CHE

ad oggi, malgrado siano passati 30 anni, ancora nulla è stato fatto e che non sia stata ancora definita una nuova area dove poterli destinare;

CONSIDERATO CHE

- da anni, l'aria dei quartieri di Multedo, Pegli e Sestri, viene periodicamente ammorbata da miasmi riportabili alla movimentazione di prodotti chimici, petrolchimici e petroliferi;
- nei quartieri di Multedo e Pegli esiste solo una centralina settata per monitorare prodotti di natura industriale situata in villa Chiesa e che i punti di maggiore ricaduta dovrebbero essere l'Aurelia, in via dei Reggioni;
- a conferma di questa difficilissima convivenza, negli anni, sono state presentate centinaia di denunce e decine di esposti riguardanti l'invivibilità dei quartieri di Multedo e Pegli a causa dei miasmi e del degrado urbano che ne deriva;

VISTO CHE

l'articolo 269 del DLgs 152/2006: "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"[2] che al comma 10 recita: " 10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori

prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente”;

CONSIDERATO CHE

l'articolo 269 non è mai stato applicato dalle autorità competenti per limitare le emissioni odorigene dai depositi in oggetto;

VISTO CHE

il DLGS 183/2017 ha introdotto il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO CHE

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella sua adunanza del 1° ottobre 1999 relativa al PRP di Genova contiene affermazioni e indicazioni incontrovertibili relativamente alla questione relativa all'allontanamento del Porto petroli dal centro abitato e ritiene che tali ineludibili problematiche debbano essere oggetto di una successiva variante del PRP, considerate le attuali lacune dello strumento pianificatorio;

CONSIDERATE

le centinaia di segnalazioni, esposti da parte dei cittadini che denunciano miasmi riconducibili alla movimentazione di prodotti petroliferi che da circa 40 anni ammorbano l'aria dei quartieri di Multedo, Pegli e spesso anche Sestri Ponente;

CONSIDERATO CHE

- i piani territoriali di coordinamento degli insediamenti produttivi della Regione Liguria, attraverso approvazione con la deliberazione regionale n.95/1992, relativamente all'area di intervento n.4, affermano quanto segue: “In relazione all'obiettivo di competitività dell'Area Metropolitana Genovese il piano assegna all'area un ruolo strategico nella riqualificazione urbanistica del ponente genovese, indicando l'obiettivo (consequibile per fasi) della progressiva contrazione e definitiva rilocalizzazione del Porto Petroli e in prospettiva della sua sostituzione con funzioni urbanistiche compatibili”;

- la posizione sopra citata, espressa dai piani territoriali della Regione Liguria, relativa alla necessità di una rilocalizzazione del Porto Petroli, è stata ulteriormente confermata anche dall'approvazione del PUC approvato con D.P.G.R n 44/2000;

- la posizione sopra citata, espressa dai piani territoriali della Regione Liguria, relativa alla necessità di una rilocalizzazione del Porto Petroli, è stata ulteriormente confermata mediante delibera anche dalla seduta congiunta, avvenuta in Regione Liguria in data 17/09/2015, con il comitato tecnico regionale per il territorio e la sezione per la pianificazione territoriale e

urbanistica, per il progetto definitivo del piano urbanistico comunale;

- Eni, maggiore azionista di Porto Petroli, insieme a Porto Petroli, qualche anno fa propose l'installazione di una boa offshore, progetto che andava proprio nella direzione indicata dalla Regione Liguria e del Comune di Genova verso una progressiva contrazione per una definitiva rilocalizzazione, che avrebbe permesso di allontanare le petroliere, e quindi la movimentazione del greggio, dal centro abitato ma che a causa della crisi economica e del crollo relativo alla richiesta del petrolio ha poi deciso, nel 2016, di rinunciarvi;

- la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita degli stessi non possono essere subordinate e condizionate da "andamenti di mercato" e da convenienze economiche da parte di quei privati il cui operato ha notevoli ricadute sulla cittadinanza;

VALUTATO CHE

il quartiere di Multedo ospita servitù industriali ad alto impatto ambientale senza giovare di alcuna ricaduta sul piano economico;

CONSIDERATO CHE

- Porto Petroli movimentava petrolio esclusivamente per clienti e raffinerie del nord Italia, iplom di Busalla, raffineria di Sannazzaro;

- Porto Petroli ha, nel mese di Aprile 2018, ottenuto dal comitato Portuale il via libera per la proroga della concessione per ulteriori 10 anni nel sito di Multedo, malgrado il piano d'impresa della ditta stessa continui a non prevedere una graduale contrazione delle attività al fine di una totale futura rilocalizzazione, come richiesto dagli enti locali, Regione e Comune, mediante delibere, dai primi anni dal 1992;

PRESO ATTO

che oggi Porto Petroli ricopre il ruolo di sito strategico per l'approvvigionamento energetico italiano;

II MUNICIPIO VII PONENTE:

AUSPICA che il quartiere di Multedo e Pegli possano essere liberati al più presto da servitù industriali dal così alto impatto sul piano ambientale

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

A sollecitare gli enti competenti ad istituire un tavolo di lavoro che comprenda il Comune, la Regione, l'azienda, l'autorità portuale e il Municipio VII Ponente al fine di individuare, dando seguito a quanto già richiesto dagli enti e dalla documentazione sopra esposta, in futuro nuovo sito all'interno delle aree portuali che permetta l'allontanamento del sito di Porto di Petroli il più possibile dalle aree abitate.